

Regolamento

**Per la disciplina delle attività didattiche
svolte dai professori “a contratto”
nonché delle procedure di selezione comparativa
ai sensi dell’articolo 23 della legge 240/2010**

(Ver. 01 – Approvato in Senato Accademico in data 20/11/2018)



Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato dell'Università Telematica San Raffaele Roma, di seguito denominata "Università", aventi per oggetto l'insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche curriculari per corsi, di cui all'art. 2, nonché le modalità di partecipazione dei professori "a contratto" alle attività istituzionali di carattere collegiale e la definizione di eventuali casi d'incompatibilità con le attività didattiche da svolgere.

Art. 2 - Tipologia degli insegnamenti

L'Ateneo, secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, o con fondi aggiuntivi derivanti dall'esterno, determina, in sede di programmazione didattica annuale ovvero per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, i contratti di diritto privato da stipulare, aventi come oggetto:

- a) gli insegnamenti curriculari dei Corsi di Studio, dei Corsi di Specializzazione e dei Corsi di Dottorato, necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti anche dal potenziamento o miglioramento dell'offerta formativa erogata;
- b) lo svolgimento di corsi integrativi a quelli curriculari finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali ovvero di risultati di particolari ricerche.

Art. 3 - Requisiti

Gli incarichi, di cui al presente Regolamento, devono essere affidati:

1. a Docenti e Ricercatori di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;
2. a Professori di ruolo e Ricercatori presso Università Statali e non Statali, in attuazione della disposizione normativa di cui all'art. 29 del D.P.R. 382/1980.

Possono essere attribuite le funzioni di professore "a contratto" ad esperti appartenenti ad Enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate convenzioni. In tal caso, l'individuazione dell'esperto che svolgerà l'incarico può avvenire secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente, anche in deroga a quelle previste dal presente Regolamento, ma con modalità che garantiscano in ogni caso una adeguata valutazione della preparazione scientifica e/o professionale del candidato. La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali, valutati secondo le procedure del presente Regolamento.

Art. 4 - Incompatibilità

Non possono essere stipulati contratti con i soggetti che si trovano in situazione di aspettativa obbligatoria ai sensi dall'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività, purché esse non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.

Art. 5 - Selezione dei candidati

La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa dei candidati secondo le norme del presente Regolamento.

In deroga alle procedure di cui agli articoli successivi, il Consiglio dei Dipartimento di "Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita" può conferire un incarico di insegnamento in corsi curriculari o integrativi ad eminenti studiosi di chiara fama e di altissima qualificazione.





Art. 6 - Bando di selezione

Ciascuna procedura di valutazione comparativa si apre mediante emanazione, da parte del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, di un bando, nel quale sono indicati, oltre alle attività didattiche che si intendono affidare, i requisiti scientifici e professionali che devono essere in possesso dei candidati.

Il bando di selezione deve espressamente prevedere i seguenti requisiti:

- a) la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico disciplinare di riferimento, l'indicazione del numero di crediti formativi assegnati;
- b) i contenuti didattici e le modalità di insegnamento previste (sessioni *on line*, sessioni registrate, ecc);
- c) il compenso lordo da attribuire;
- d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- e) le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati.

Del bando è data notizia sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta dalla persona interessata, è presentata al Rettore.

Alla domanda sono allegati: un curriculum dell'attività scientifica, didattica e/o professionale ed ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile alla valutazione comunque in accordo con quanto previsto dal bando.

Art. 8 - Procedura di valutazione comparativa

La valutazione comparativa dei curricula, e dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati, è fatta da un'apposita Commissione nominata dal Rettore e composta da almeno 3 membri. La Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei. In caso di partecipazione di un solo candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità. A tale adempimento può provvedere direttamente anche il Consiglio del Dipartimento.

Gli atti relativi alle procedure di selezione devono essere consegnati ai competenti uffici amministrativi. La graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di selezione, è approvata dal Consiglio del Dipartimento che delibera formalmente l'attribuzione dell'insegnamento al candidato giudicato idoneo. La graduatoria, è pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

Le graduatorie hanno validità solo per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria

Art. 9 – Oggetto e Stipula del contratto

Il contratto è stipulato dal Rettore. Il contratto deve contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, della data di inizio e fine, dell'importo, delle attività formative oggetto della prestazione, della tipologia del corso, delle modalità di svolgimento, nonché degli obblighi connessi alla verifica delle attività svolte.

Qualora lo studioso od esperto contraente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.





Art. 10 - Durata e rinnovo dei contratti

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati per non più di cinque anni accademici consecutivi, secondo le procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento.

Il Senato Accademico può tuttavia, con propria deliberazione da adottarsi anno per anno sulla base di una positiva e motivata valutazione dell'attività svolta dal docente a contratto nell'anno accademico precedente, proporre la stipula del contratto con lo stesso docente.

Art. 11 - Retribuzione

Il compenso previsto dal contratto è, di norma, effettuato in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del professore a contratto di una relazione sull'attività svolta nonché la compilazione di un Registro che attesti nel dettaglio l'insieme delle attività didattiche poste in essere durante l'anno accademico.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, se retribuiti, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

La retribuzione deve essere indicata nel contratto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Comprende anche la quota trattenuta dall'Università per la copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 12 – Diritti e doveri dei professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale

I professori a contratto incaricati di insegnamenti curriculari integrativi, ai sensi del presente Regolamento, tengono il corso d'insegnamento che è stato loro affidato e svolgono altresì le attività didattiche connesse al corso stesso.

Partecipano necessariamente alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento e per tutte le sedi dell'Ateneo. Partecipano alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dall'Università. Possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento. Devono prendere parte alle sedute dei Consigli di Corso di Studio, fatte salve le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.

I professori a contratto presentano al Coordinatore del Corso di Studio, al termine del corso, una sintetica relazione sull'attività svolta ed un Registro che riporti nel dettaglio la descrizione di tutte le attività didattiche poste in essere durante l'anno accademico.

Art. 13 - Risoluzione per inadempimento

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 14 – Norme di salvaguardia

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

